

Condizioni contrattuali generali

MONTANSTAHL SA

(Edizione 04/2020)

1. Validità

Il legame contrattuale con la MONTANSTAHL SA avrà validità solo in seguito ad una conferma scritta della MONTANSTAHL SA. Accordi diversi e divergenti da tale conferma necessitano il consenso scritto della MONTANSTAHL SA.

Per la gestione di tutte le nostre forniture di merci alle aziende come anche per tutti i servizi associati ad esse, si applicano le presenti condizioni contrattuali generali («CCG»). Eventuali condizioni del committente, in contrasto o in deroga alle nostre CCG, sono valide solo previa nostra conferma scritta. Le nostre CCG valgono anche se eseguiamo la fornitura al committente senza riserve, pur essendo a conoscenza di condizioni del committente in contrasto o in deroga alle nostre CCG.

2. Prezzi e fatturazione

I prezzi nelle offerte e nelle fatture sono IVA esclusa. Le quantità, le dimensioni, i pesi e le altre informazioni contenute nell'offerta sono elencate con la massima cura, ma senza garanzia di accuratezza. Per la fatturazione si applicano le quantità effettive delle consegne o dei servizi basate sulle bolle di consegna confermate. Se la nostra conferma d'ordine non è contraddetta entro due settimane, viene considerata accettata dal cliente. I prezzi concordati e fatturati si applicano a condizione che il cliente rispetti i termini di pagamento. Se i pagamenti non vengono effettuati in tempo, MONTANSTAHL SA ha il diritto di ricalcolare la differenza.

3. Pagamento e termini di pagamento

I termini di pagamento sono definiti nella conferma dell'ordine. Senza altri accordi, i prezzi addebitati sono pagabili al netto. Uno sconto può essere utilizzato dal cliente solo nella misura in cui viene visualizzato nella conferma d'ordine o nella fattura. Una modifica della data di scadenza o una estensione della data di pagamento non sono ammessi a causa di notifiche di non conformità, di difetti o ritardi nella consegna. Gli sconti possono essere utilizzati solo se il pagamento della fattura viene effettuato entro la scadenza concordata e non vi sono fatture scadute non pagate. I pagamenti dei clienti devono sempre essere contabilizzati sul debito più vecchio. In caso di ritardo del pagamento, al cliente può essere addebitato un interesse tramite una nota d'interesse mensile. In caso di ritardo del pagamento, il cliente è obbligato a rimborsare le spese di sollecito extragiudiziale. In caso di ritardo del pagamento, anche di solo una parte dell'intera fattura in sospeso, la MONTANSTAHL SA ha il diritto di richiedere immediatamente il pagamento dell'intero saldo in essere.

4. Riserva della proprietà

Fino a quando non è stato effettuato il pagamento completo, le merci consegnate rimangono di proprietà della MONTANSTAHL SA. Se le merci sono state mescolate o combinate con altri prodotti, il cliente assegna da subito i suoi diritti di proprietà o di comproprietà alle partecipazioni miste o al nuovo articolo alla MONTANSTAHL SA e le mantiene con diligenza commerciale. Crediti derivanti dalla cessione di tale proprietà verso terzi vengono subito trasferiti alla MONTANSTAHL SA. Su richiesta della medesima, il cliente è tenuto ad annunciare all'acquirente terzo l'assegnazione per il pagamento alla MONTANSTAHL SA. In caso di apertura di una procedura di insolvenza relativa al patrimonio del cliente o in caso di ritardo nel pagamento di più di 60 giorni dalla data di scadenza, la MONTANSTAHL SA ha il diritto di riscuotere le merci soggette alla sua riserva della proprietà dal cliente e analogo applicazione delle disposizioni sulla restituzione delle merci. Se la MONTANSTAHL SA accetta un reso merci sulla base della riserva della proprietà, il cliente è responsabile di qualsiasi perdita di entrate derivante dalla rivendita di tali merci e deve anche rimborsare i costi di ritorno merci e di trasporto successivo.

5. Divieto di assegnazione

Il cliente non ha il diritto di assegnare i crediti di MONTANSTAHL SA, indipendentemente dal motivo legale. Questo vale anche per rivendicazioni future.

6. Condizioni di fornitura e cause di forza maggiore

La MONTANSTAHL SA si impegna di rispettare i tempi di consegna specificati in base alle proprie capacità e possibilità. Se ciò non è possibile, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto dopo aver definito un ragionevole termine di mora. Il cliente non può rifiutare le consegne parziali e rinuncia alla richiesta di un risarcimento danni dovuto al ritardo della consegna.

Il termine di consegna ha inizio a partire dalla data della conferma definitiva e completa dell'ordine. Nel caso in cui la MONTANSTAHL SA acconsenta successive modifiche alla fornitura, il termine di consegna ricomincia dalla data della modifica. La MONTANSTAHL SA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi nella fornitura e non risponde per i casi fortuiti. Ritardi nella fornitura non conferiscono al committente il diritto di rescindere il contratto o di richiedere un risarcimento dei danni.

Per cause di forza maggiore nelle presenti CCG si intendono tutti gli eventi impreveduti che possono causare problemi alla fornitura della prestazione (ritardo, impossibilità, impedimento, ecc.) da parte della MONTANSTAHL SA o di terzi ad essa legati da un rapporto contrattuale. Tra queste cause rientrano anche atti d'imperio dello Stato con medesime o simili conseguenze (ad es. divieto all'importazione e all'esportazione, aumento dei dazi doganali, modifiche nella pratica di autorizzazione ecc.).

Eventi di forza maggiore sono, nello specifico, eventi naturali di una determinata gravità (terremoti, eruzioni vulcaniche, siccità, ecc.), guerre, atti di terrorismo, boicottaggi, serrate, scioperi autorizzati/non autorizzati, penuria di materie prime, epidemie e altri incidenti gravi con relative conseguenze nelle aree geografiche in cui hanno sede gli stabilimenti della MONTANSTAHL SA o di terzi ad essa legati da un rapporto contrattuale.

Qualora una prestazione non possa essere fornita nel modo prestabilito, la MONTANSTAHL SA (i) è esonerata dall'obbligo di esecuzione in caso di impossibilità a fornire la prestazione e, (ii) in caso di ritardo o (iii) impedimento sproporzionato, è autorizzata a proporre al committente un nuovo termine di consegna per il primo caso e una nuova offerta per il secondo. In caso di rifiuto è autorizzata a recedere dal contratto. Qualora la prestazione della MONTANSTAHL SA non possa essere dispensata nel modo prestabilito per altri motivi, si applicano le conseguenze giuridiche del punto (iii) di cui sopra.

Se altri eventi di natura simile (forza maggiore, atti d'imperio dello Stato o altre circostanze) dovessero comportare un cambiamento nelle esigenze o negli interessi del committente, questi è tenuto comunque a corrispondere il pagamento completo alla MONTANSTAHL SA, indipendentemente dalla prevedibilità o meno degli eventi o dalla eventuale colpa del committente. Restano riservate disposizioni diverse concordate tra le parti caso per caso.

7. Ordine permanente

In caso di contratti con consegna continuativa, il cliente deve presentare i richiami e il programma consegne per le quantità mensili. Se i richiami o le assegnazioni non vengono effettuati in tempo utile, la MONTANSTAHL SA ha il diritto, dopo due richieste di richiamo o di assegnazione ad intervalli di almeno quattro settimane, di assegnare e consegnare la merce stessa, o di recedere dalla parte del contratto ancora in sospeso, o di chiedere il risarcimento dei danni per inadempimento al contratto.

8. Consegne in eccesso o difetto

Se non concordato separatamente per iscritto, sono ammesse consegne in eccesso o difetto fino al 15%.

9. Disegni e attrezzature

MONTANSTAHL SA si riserva il diritto di proprietà e di copyright su disegni e altri documenti. Essi non possono essere duplicati o resi accessibili a terzi. Anche le attrezzature e simili, per i quali il cliente ha assunto una partecipazione ai costi, rimangono di proprietà della MONTANSTAHL SA. Dopo un periodo di tre anni dall'ultima consegna, la MONTANSTAHL SA è autorizzata a smaltire le attrezzature senza preavviso.

10. Consulenza

Tutti gli schizzi, disegni o altre costruzioni, procedure e idee proposte da MONTANSTAHL SA saranno sottoposte all'esame del cliente senza impegno. È responsabilità del cliente garantire, attraverso la produzione di prototipi o altre misure adeguate, che questi progetti, processi e idee siano adatti ai suoi scopi e che nessun diritto di proprietà industriale, norma e regolamento sia violato dal loro utilizzo. La responsabilità della MONTANSTAHL SA per tali raccomandazioni e consulenza è espressamente esclusa.

11. Spedizione e trasferimento del rischio

Il rischio viene trasferito al cliente al momento della consegna allo spedizioniere o al vettore, ma al più tardi quando la merce lascia la fabbrica. Le operazioni FOB, C+F e CIF richiedono accordi speciali.

12. Garanzia, ispezione e obbligo di reclamo

I danni di trasporto devono essere immediatamente segnalati al trasportatore e al fornitore. La denuncia di eventuali difetti deve essere fatta per iscritto dal committente senza indugio e comunque non oltre 14 giorni dal ricevimento della merce alla MONTANSTAHL SA. I difetti che non possono essere scoperti entro questo periodo anche con l'esame più attento devono essere notificati immediatamente dopo la scoperta, con l'immediata cessazione di qualsiasi lavorazione sul prodotto, e devono essere documentati con campioni.

La garanzia fornita da MONTANSTAHL SA si limita alla sostituzione gratuita o, a sua discrezione, alla riparazione gratuita dei prodotti che non sono stati lavorati dal committente, e che MONTANSTAHL SA riconosce come difettosi. In alternativa, il valore ridotto può anche essere rimborsato. La garanzia sul prodotto scade dopo 24 mesi dalla consegna o messa a magazzino dal fornitore. È escluso qualsiasi altro tipo di richiesta di prestazione in garanzia da parte del committente.

13. Richieste di risarcimento danni

Il cliente non ha il diritto di chiedere alla MONTANSTAHL SA il risarcimento dei danni per qualsiasi motivo legale, a meno che non si tratti di dolo o di grave negligenza. Il diritto è limitato al risarcimento dei danni prevedibili al momento della conclusione del contratto. Sono esclusi risarcimenti diversi da quelli menzionati nelle presenti condizioni.

14. Clausola di salvaguardia

Qualora singole disposizioni delle presenti CGC dovessero essere o diventare non valide e/ o inefficaci in tutto o in parte (ad es. a causa di CCG contraddittorie [Battle of the forms]), la validità e/o l'efficacia delle restanti disposizioni o di parti di tali disposizioni rimarrà inalterata. In caso di invalidità, inefficacia di singole disposizioni o incompletezza delle presenti CGC, le parti cercheranno di trovare una soluzione amichevole prima di ricorrere al tribunale.

15. Legge applicabile e foro giuridico competente

Le disposizioni contrattuali delle parti sono soggette al diritto svizzero, ad esclusione del diritto internazionale privato e della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG 1980). I tribunali ordinari di "Lugano" (Svizzera) sono competenti per tutte le controversie derivanti da o in relazione ai rapporti contrattuali delle parti. MONTANSTAHL SA si riserva il diritto di citare in giudizio il cliente presso la sua sede.